

Delibera n° 389

Estratto del processo verbale della seduta del

15 marzo 2024

oggetto:

LR 13/2023, ART 8, COMMA 52 E COMMA 52 BIS. REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL PUNTO UNICO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA. ART 14 GDPR INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ART 4, PAR 10, ART 29 E ART 31, COMMA 4 GDPR ART 2 QUATERDECIES, COMMA 2 DLGS 196/2003 MODELLO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- il decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria) e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale *"la Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende per i servizi sanitari della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonché i servizi minorili"*;
- il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 102 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria)" che, all'articolo 1, comma 1, lettera b), stabilisce che *"sono trasferite al Servizio sanitario della Regione le funzioni sanitarie per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie regionali"*;
- l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. n. 188/CU) del 30 novembre 2022 concernente l' *"Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia" (di seguito Accordo);*

Considerato che il predetto Accordo costituisce regolamentazione vincolante e aggiornata per lo svolgimento delle attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e finalizzate alla presa in carico delle persone con infermità psichiche autrici di reato, riconosciute dall'Autorità Giudiziaria incapaci o parzialmente capaci di intendere e di volere e socialmente pericolose, con conseguenziale applicazione di una misura di sicurezza detentiva o non detentiva, in conformità alla legge 30 maggio 2014, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari);

Richiamato, in particolare, l'articolo 3 del predetto Accordo, ai sensi del quale le Regioni assicurano la formale istituzione dei Punti Unici regionali (di seguito P.U.R.) e assegnano agli stessi le relative competenze;

Visti, altresì:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito GDPR;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate, inoltre:

- la legge regionale 10 agosto 2023, n. 13, recante *"Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"*, e, in particolare, l'articolo 8, comma 52, ai sensi del quale la *"Regione definisce, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), costituito presso la medesima con decreto del Direttore centrale"*;

- la legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali) che, con l'articolo 8, comma 1, ha inserito il comma 52 bis all'articolo 8 della predetta L.R. 13/2023, ai sensi del quale: *"nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso"*;

Preso atto:

- della deliberazione della Giunta regionale n. 101 dd. 26.01.2023, alla quale integralmente si rinvia, con cui è stato recepito l'Accordo sopra richiamato ed è stata disposta l'istituzione del P.U.R. presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione, demandando la composizione dello stesso e le indicazioni operative e le modalità di collaborazione e raccordo con i Servizi della giustizia e le Autorità Giudiziarie e gli attori del Servizio sanitario regionale a successivo provvedimento del Direttore centrale;
- del decreto del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 9910 dd. 10.03.2023 con cui è stato costituito il P.U.R. presso la medesima Direzione centrale, e con cui ne è stata definita, altresì, la composizione;

Considerato che:

- i P.U.R., ai sensi del richiamato Accordo, operano d'intesa e in costante raccordo con i Dipartimenti di Salute Mentale e con le Aziende sanitarie, cui compete l'erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando specifiche attività in relazione alla Magistratura e all'Amministrazione Penitenziaria, compresa l'indicazione delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza del proprio territorio (di seguito R.E.M.S.) cui assegnare le persone destinatarie di misure di sicurezza detentive e la gestione della lista di attesa R.E.M.S. regionale, nell'ambito della generale e prioritaria ricerca e facilitazione di soluzioni assistenziali in contesti non detentivi;
- le R.E.M.S. sono strutture residenziali sociosanitarie territoriali, o moduli, destinate ad accogliere prioritariamente le persone cui è stata comminata la misura di sicurezza in via definitiva, ferma restando la necessità, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 4, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), di assicurare accoglienza anche ai destinatari di misura di sicurezza provvisoria. Le R.E.M.S. sono destinate alle persone con misura di sicurezza detentiva disposta dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto del principio di gradualità di cui al predetto articolo 3-ter, comma 4, del D.L. n. 211/2011;

Ritenuto necessario disciplinare, in via regolamentare, in attuazione dell'art. 8, commi 52 e 52 bis, della L.R. 13/2013, come modificata dalla L.R. n. 14/2023, le modalità del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del d.lgs. 196/2003, per lo svolgimento delle attività di competenza della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nell'ambito dei compiti attribuiti al P.U.R. istituito presso la medesima;

Precisato che l'Amministrazione regionale è Titolare autonoma dei dati personali trattati per lo svolgimento delle attività di competenza della Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali nell'ambito dei compiti attribuiti al P.U.R., restando ferma la titolarità di ciascun ente di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che, con nota prot. n. 394903 dd. 06.07.2023, l'Amministrazione regionale ha trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali richiesta di consultazione preventiva, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, par. 4 e 5 del GDPR e dell'articolo 154, comma 5 bis, del d.lgs. 196/2003, in merito alla proposta di *"Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (P.U.R.) Friuli Venezia Giulia"*;

Preso atto che, con provvedimento n. 361 del 31 agosto 2023, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sul proposto schema di regolamento, con richiesta di recepimento di determinate condizioni, esposte nel "Ritenuto" del citato provvedimento;

Considerato che, con nota prot. n. 730133 del 29 novembre 2023, l'Amministrazione regionale ha trasmesso alla predetta Autorità di controllo la proposta di regolamento con integrazioni in accoglimento delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali con il predetto parere, unitamente alla normativa regionale vigente, all'Informativa e al modello di autorizzazione al trattamento;

Sentito, per le vie brevi, il Garante per la protezione dei dati personali per il quale l'osservanza dei rilievi contenuti nel citato parere costituisce attuazione del principio di responsabilizzazione, come tale rimessa al Titolare del trattamento e che, pertanto, resta fermo il parere favorevole già espresso dallo stesso in merito alla proposta di regolamento in parola;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare, in attuazione dell'art. 8, commi 52 e 52 bis della L.R. 13/2013, come modificata dalla L.R. n. 14/2023, il Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale Friuli Venezia Giulia, unitamente all'Informativa per il trattamento dei dati personali non ottenuti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, e al modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, par. 10, dell'articolo 29 e dell'art. 32, comma 4, del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

Richiamata la Circolare 2 febbraio 2021, n. 1, del Segretariato generale sul coordinamento dell'attività normativa, con cui sono state emanate le direttive concernenti le nuove procedure per la diramazione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; **Preso atto** dei pareri positivi espressi dai competenti uffici del Segretariato Generale e della Direzione Centrale Finanze dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la D.G.R. 19.6.2020, n. 893, "*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali*" e successive modifiche e integrazioni;

Tutto ciò premesso;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato sub lettera A) avente ad oggetto "Regolamento per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale Friuli Venezia Giulia", nonché gli allegati sub lettere B) e C) relativi, rispettivamente, all'Informativa per il trattamento dei dati personali non ottenuti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, e al modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par. 10, dell'articolo 29 e dell'art. 32, comma 4, del GDPR e dell'articolo 2 quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.
2. Con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sarà emanato il regolamento di cui al punto 1.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE